

N. 624

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PROVERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1996

Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione
italiana ciechi

ONOREVOLI SENATORI. - L'Unione italiana ciechi - trasformata in ente morale di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1919, emanato in attuazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la conservazione dei compiti associativi di rappresentanza e di tutela dei minorati della vista indicati dalle norme vigenti e da quelle statutarie - rientra nel novero di quegli enti che, come rilevato più volte anche dalla Corte dei conti, presentano profili di rilevante interesse pubblico per le particolari finalità perseguite a favore non soltanto degli associati ma di intere categorie di soggetti.

Nel 1931, con il testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, venne istituita una imposta sui cani, il cui pagamento andava comprovato con un contrassegno metallico. Con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, venne attribuita all'Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e

della vendita ai comuni delle menzionate piastrine. Dagli utili di tale attività di produzione e distribuzione l'Unione italiana ciechi ha ricavato la maggior fonte di sostentamento e di finanziamento per le sue molteplici iniziative a favore della categoria dei minorati della vista. Ad oggi gli articoli che prevedevano tale beneficio sono stati abrogati e conseguentemente sono venuti meno gli introiti che erano fondamentali per l'attività dell'Unione italiana ciechi. Dal 1992 il Governo ed il Parlamento si sono fatti carico di garantire all'Unione italiana ciechi le risorse necessarie attraverso lo stanziamento per decreto-legge di 4 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Con il presente disegno di legge si vuole, a decorrere dall'anno 1995, attribuire con continuità all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo del valore di 4.000 milioni annui per il mancato introito derivato dalla soppressione dell'imposta sui cani.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dall'anno 1996 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.

Art. 2.

1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando per l'anno 1996, quanto a lire 1.869 milioni, a lire 1.500 milioni, a lire 191 milioni e a lire 440 milioni, rispettivamente, gli accantonamenti relativi ai Ministeri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

